



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federschermna.lt

Provvedimento n. 12/26

21 Aprile 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 16 /4/26

Nei confronti di: XXXXX Xxx XXXXX

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

GARA : Prova di qualificazione regionale Campionato Italiano Gold Assoluti alle 6 Armi

Data: 29 marzo 2026

Luogo: Castelfranco

- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine concesso non è pervenuto presso questo ufficio alcun atto difensivo seppur l'atleta aveva, nell'immediatezza dell'evento, rappresentato le proprie scuse per iscritto alla DT ;
- considerato che l'atteggiamento assunto dall'atleta, assolutamente grave, per il gesto e per le frasi profferite, nell'ambito del contesto sportivo, pubblico ed alla presenza di altri atleti, costituisce violazione del regolamento e dunque meritevole di sanzione;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina a **XXXXX Xxx XXXXX** la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nella qualità di atleta, nella specialità sciabola, in occasione delle prime gare utili di calendario federale alle quali l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti